



IN ULSIONE PIC. Pulemi
b

Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti

Direzione Generale per i Porti

Roma, 15 marzo 2012

ALLE AUTORITÀ PORTUALI
LORO SEDI

Divisione 4[^]

Prot. n. M_TRA/PORTI /3458

Classifica A.2.16

Oggetto: Applicazione alle concessioni demaniali marittime dell'imposta regionale di cui all'art. art. 2 della legge 281/70

CIRCOLARE N. 45

Serie II

Titolo: Demanio Marittimo -Canoni

ALLE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

ALLE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

A. AFFARI GIURIDICI CONTRATTUALI	
AREA AMM. CONTI	
A. ISTITUZIONALE	X
AREA TECNICA	
UFFICIO AMBIENTE	
COORDINAMENTO	

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione federalismo Fiscale

Via di Villa Ada 53-55 - 00199 Roma

Assoporti - Corso Rinascimento, 24 - ROMA

All'Agenzia del Demanio

Via Barberini, 37 - 00100 Roma

23 MAR. 2012

1972

Riferimenti:

- a) circolare n. 365, protocollo n. 20740, del 27 maggio 1972 della Direzione generale del demanio - Div. II - del Ministero delle Finanze;
- b) nota n. M-TRA/PORTI 12848 del 26 settembre 2011 di questa Direzione Generale (All. 1);
- c) nota prot. n. 3049/2012 del 28 febbraio 2012 della Direzione del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Nel corso dell'anno 2011, alcune Regioni avevano invitato le rispettive Autorità Portuali e Compartimenti Marittimi a informare i titolari delle concessioni demaniali marittime a corrispondere congiuntamente al canone statale anche il pagamento dell'imposta regionale richiesta in virtù dell'applicazione delle previsioni di cui alla legge 16.05.1970, n. 281.

Con la nota in riferimento b) questo Ministero ha sottoposto la questione alle valutazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia del Demanio.

In tale nota la scrivente aveva espresso l'avviso che:

1) per quanto attiene l'applicazione in generale della sovrattassa regionale alle concessioni demaniali marittime alla luce delle innovazioni normative introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Articolo 1, commi 250 - 256) (Legge Finanziaria 2007), in base alle quali i criteri per la determinazione dei canoni sono direttamente indicati dalla legge e non a provvedimenti regolamentari come ab origine, sussistono i presupposti per l'applicazione della sovrattassa regionale sui canoni disciplinati dall'articolo 1, commi 251 e 252, per le concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo e per la nautica da diporto;


2) per le concessioni di beni demaniali marittimi rilasciate dalle Autorità Portuali non possa applicarsi l'imposta regionale, in quanto il canone le Autorità Portuali lo determinano autonomamente, in base all'entità della concessione, allo scopo che si intende conseguire e dei profitti che può trarne il concessionario. Pertanto viene meno il presupposto dell'applicazione dell'imposta regionale ai canoni determinati per legge.

Con la nota in riferimento c), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto presente che l'imposta regionale di cui all'art. 1, lett. a), della legge 16 maggio 1970, n. 281. non può essere applicata alle concessioni demaniali marittime rientranti nell'ambito territoriale delle autorità portuali ed ha trasmesso la precedente corrispondenza intercorsa sulla questione direttamente con le Regioni Lazio e Marche.

A tale riguardo il succitato Dicastero ha fatto presente che: " . . . il problema dell'assoggettabilità di dette concessioni demaniali alla corrispondente imposta regionale va posto avendo riguardo alla natura dei canoni demaniali su cui calcolare l'ipotetica imposta regionale.

Difatti, caratteristica peculiare dei canoni demaniali adottati per le concessioni in argomento dalle autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 494, è quella di essere determinati con criteri diversi da quelli previsti dal menzionato D.L. n. 400 del 1993 per le altre concessioni demaniali marittime, con il solo vincolo di quantificare detti canoni in misura non inferiore a quella derivante dall'applicazione dei menzionati criteri generali derogati.

Orbene, come affermato a suo tempo dall'Avvocatura di Stato con parere n. 37794 del 24 novembre 1971 e ribadito dall'allora Direzione Generale del Demanio con la circolare n. 365 del 27 maggio 1972, è da escludere l'applicabilità dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali statali allorché il canone di quest'ultima non sia determinato in via generale ed astratta dalla legge.



Nel caso delle concessioni demaniali marittime gestite dalle autorità portuali, invece, la concessione assume la natura di concessione-contratto e la misura del relativo canone sfugge a criteri che trovino nella legge una chiara parametrizzazione.

Per le concessioni demaniali marittime in argomento, ... i canoni non vengono determinati con criteri che siano astrattamente economici di mercato, come avviene comunque in ogni tipologia di concessione demaniale, ma con criteri esclusivamente di mercato, avendo riguardo al fabbisogno finanziario delle autorità portuali stesse.

Ne consegue che l'applicazione dell'imposta regionale in oggetto per la descritta categoria di concessioni demaniali marittime potrebbe apparire in contrasto con il principio di legalità sancito dall'art. 23 della Costituzione e con i principi da esso discendenti, in materia di regole generali sulla tassazione, essendo quest'ultima fondata su una base di calcolo totalmente avulsa dalle regole generali dell'ordinamento tributario."

Tutto quanto sopra premesso, per quanto attiene alle concessioni demaniali marittime rientranti nell'ambito territoriale delle autorità portuali, l'imposta regionale di cui all'art. 1, lett. a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, non si applica, in tutti gli altri ambiti territoriali l'imposta regionale può essere applicata qualora la Regione ne avesse disposto l'applicazione.

**Il Direttore Generale
F.to Dott. Cosimo Caliendo**

Per copia conforme all'originale

Claudio Cardaio



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Roma, 26 SET 2011

Direzione generale per i porti

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Dipartimento per le Politiche fiscali
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

Divisione 4[^]
Prot. n. M_TRA/Porti / 12848
Classifica A.2.16
Allegati vari
Oggetto: Regione Marche. Applicazione alle concessioni demaniali marittime dell'imposta regionale di cui all'art. 2 della legge 281/70.

All'Agenzia del Demanio -Via Barberini, 37

00100 Roma

e, per conoscenza:

Alla Capitaneria di Porto di Ancona

Al Comando Generale del corpo delle Capitanerie di
Porto - SEDE

ASSOPORTI - Corso Rinascimento, 24 - 00186 Roma

Riferimenti:

- a) circolare n. 365, protocollo n. 20740, del 27 maggio 1972 della Direzione generale del demanio-Div. II- del Ministero delle Finanze;
- b) nota n. 3/1859/94 del 14 luglio 1994 del Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale- del Ministero delle finanze;
- c) nota prot. n. 5172279 del 19 luglio 1995 di questa Direzione Generale.
- d) nota prot. n. DEM2A -0909 del 25 maggio 2000 di questa Direzione Generale.

La Capitaneria di Porto di Ancona con l'allegata nota prot. n. 11.03/29002 in data 15 luglio 2011 ha sottoposto all'attenzione di questa Direzione Generale la nota n.291598 in data 16 maggio 2011 con la quale la Regione Marche ha invitato l'Autorità Portuale di Ancona e le Capitanerie di Porto di Porto di Ancona, San

Benedetto del Tronto e Pesaro a informare per l'anno 2011 i titolari delle concessioni demaniali marittime a corrispondere congiuntamente al canone statale anche il pagamento dell'imposta regionale richiesta in virtù delle previsioni dell'art. 30 della L.R. n. 19/2007.

La questione attiene all'imposta regionale sulle concessioni di cui alla legge 16.05.1970, n. 281 in ordine alla quale la citata Regione con la legge n. 19/2007, art. 30, comma 2, ne ha disposto l'applicazione.

In merito questo Ministero ritiene di sottoporre la questione alla attenta valutazione di codesto Ministero e dell'Agenzia del Demanio sulla base delle considerazioni che seguono, e ciò in vista delle eventuali disposizioni che codesta Amministrazione e l'Agenzia del Demanio vorranno impartire ai propri Organi periferici.

La materia è stata già trattata una prima volta nel 1972 dalla allora Direzione Generale del Demanio di codesta Amministrazione con circolare n. 20740 del 27 maggio 1972 in base alla quale detta imposta era dovuta solo per *"le concessioni di demanio marittimo per le quali la misura del canone è determinata in via generale e astratta dalla legge quali tipica espressione pubblicistica dello Stato"*. Allora solo il minimo (Lire 40.000) era stabilito per legge (n. 1501/1961), mentre il canone veniva determinato per stima e, pertanto, l'imposta regionale non veniva applicata alle concessioni demaniali marittime.

Successivamente il Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - di codesto Dicastero con nota n. 3/1859/94 del 14.07.1994- rispondendo ad un apposito quesito della regione Toscana (che aveva legiferato in tal senso) aveva ritenuto applicabile alle concessioni demaniali marittime l'imposta regionale di cui trattasi in considerazione dal fatto che con la legge 494 del 1993 (art. 03 comma 1) si era passati da una disciplina basata sulla stima diretta e su tabelle approvate con atto amministrativo, a canoni la cui misura, sempre secondo l'estensore del parere, veniva fissata dalla legge.

Di diverso avviso la posizione di questo Ministero che, con nota prot.DEM2A-0909 del 25 maggio 2000, ritenne di interessare la Direzione centrale del demanio del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze sulla questione, in quanto ad avviso dello scrivente l'art. 03 comma 1 della legge 494/93 non fissava, come sostenuto dal Ministero delle Finanze, le misure dei canoni bensì indicava, i criteri guida a cui doveva attenersi questo Ministero per determinare con proprio decreto, le effettive misure dei canoni per le utilizzazioni turistico ricreative e, al comma 2 dello stesso articolo, le modalità di determinazione dei canoni per le concessioni relative alla pesca ed alla cantieristica, attraverso l'adozione di un decreto interministeriale emanato sempre da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro.

Quindi le misure dei canoni non derivavano direttamente dalla legge, ma bensì da normazione secondaria che ha sostanzialmente la stessa funzione, anche se di natura regolamentare, dell'atto amministrativo generale di approvazione delle tabelle (Leggi nn. 1501/1961 e 692/1981) previste dalla precedente disciplina in materia, per cui analogamente risorgeva l'esenzione, ai sensi della stessa richiamata circolare di codesto Ministero del 1972.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Articolo 1, commi 250 - 256) (Legge Finanziaria 2007) ha modificato profondamente la legge 494/93, introducendo, in particolare, nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle della nautica da diporto.

Il comma 251 ha sostituito e abrogato il comma 1 dell'articolo 03 della legge 494/93, e non prevede la emanazione di una disposizione attuativa di carattere regolamentare, ma fissa direttamente i criteri per la determinazione dei canoni annui per le concessioni rilasciate o rinnovate per finalità turistico-ricreative.

Il comma 252 dispone l'applicazione dei criteri di quantificazione dei canoni previsti nel comma 251 anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Alla luce delle suindicate innovazioni normative in base alle quali i criteri per la determinazione dei canoni sono direttamente indicati dalla legge e non da provvedimenti regolamentari come ab origine, si ritiene, rimanendo invariati i principi forniti con le note sopraindicate da codesto Ministero, che sussistono i presupposti per l'applicazione della sovrattassa regionale sui canoni disciplinati dall'articolo 1, commi 251 e 252, per le concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo e per la nautica da diporto.

Altro discorso va fatto per le concessioni di beni demaniali marittimi rilasciate dalle Autorità Portuali, per le quali si ritiene che attualmente non possa applicarsi una imposta regionale.

Quanto sopra in considerazione che:

1. l'articolo 1 della legge n. 281/1970 attribuisce un tributo proprio alle Regioni, costituito da un'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio siti nel proprio territorio;
2. il canone relativo alle suddette concessioni, in base a quanto sopra indicato, deve essere stabilito direttamente dalla legge.

Nel caso delle Autorità Portuali non sembra sussista nessuno dei presupposti sopraindicati.

Infatti le concessioni dei beni demaniali rientranti nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di detti Enti sono rilasciate per competenza, ai sensi dell'art. 8, co. 3, lett. h) della legge 84/94 e, pertanto, non ricorrerebbe il presupposto oggettivo dell'imposta. Di conseguenza manca anche quello soggettivo, giacché nella fattispecie non possono essere soggetti passivi dell'imposta in parola i titolari delle concessioni demaniali rilasciate dalle Autorità Portuali.

Per quanto attiene al canone poi le Autorità Portuali determinano autonomamente le modalità di calcolo dei relativi canoni, in base all'entità della concessione, allo scopo che si intende conseguire e dei profitti che può trarne il concessionario.

Pertanto viene meno il presupposto dell'applicazione dell'imposta regionale ai canoni determinati per legge.

Dal sopraindicato quadro sembra emergere quindi come siffatta imposizione tributaria non possa gravare, in alcun modo, sui canoni di concessione delle aree

demaniali comprese nell'ambito portuale e nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità Portuali.

Del resto, la L. 84/94, nel procedere al riordino della legislazione in materia portuale, ha definito il ruolo dei diversi Organi pubblici coinvolti statali, regionali e subregionali con le relative attribuzioni in materia.

Ciò premesso, si pregano codesti Organi erariali centrali di voler far conoscere le proprie valutazioni in merito a quanto sopra indicato.

Si rappresenta l'urgenza al fine di poter fornire le definitive determinazioni sulla questione nell'interesse dell'Erario, sia per evitare disparità di trattamento tra concessionari che svolgono al stessa attività che, ovviamente, per evitare l'insorgere di eventuali contenziosi.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo

F.to Dr. Cosimo Caliendo